



ASSOCIAZIONE
Paolo Babini



Statuto dell'Associazione di Volontariato "Paolo Babini ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito Codice del Terzo Settore o CTS, un'organizzazione di volontariato l'Associazione denominata "Paolo Babini ODV", (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2

Sede - Durata

L'Associazione ha sede in **Forlì, via Pistocchi, 19**. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata: essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 3

Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere l'accoglienza e la solidarietà nei confronti dei deboli, dei poveri, degli emarginati. L'Associazione trae la propria ispirazione dal Vangelo di Cristo e dal desiderio di metterlo in pratica.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ((D.Lgs 117/2017 - art. 5 lett. a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs 117/2017 - art. 5 lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs 117/2017 - art. 5 lett. k);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (D.Lgs 117/2017 - art. 5 lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.Lgs 117/2017 art. 5 - lett. u);



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÉ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ODV - VIA PISTOCCHI, 19 - 47122 FORLÌ

TEL. 0543.51732 - 23901 - COD. FISC. 92016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Promuovere progetti di "prossimità" volti al sostegno delle fragilità umane, delle autonomie esistenziali, materiali e morali, in vista anche di un inserimento sociale;
- Organizzare iniziative di formazione, ricreative e di carattere culturale che abbiano come finalità la valorizzazione della persona in tutte le sue potenzialità e nella difesa dei suoi diritti;
- Promuovere fra i cittadini e presso le istituzioni una cultura solidale ;
- Sostenere, quando in linea con le proprie finalità, i progetti della cooperativa sociale Paolo Babini con cui sin dalle origini ne ha condiviso e condivide i valori;

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 4, del CTS.

Art. 4 **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Quote associative e contributi degli associati;
- 2) contributi di privati, pubblici e di organismi nazionali ed internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

7) qualunque altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5

Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il **30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 6

Membri dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Sono soci onorari il Parroco della Parrocchia in cui ha sede l'Associazione ed il Presidente della Cooperativa Sociale Paolo Babini.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad

osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Il pagamento della quota associativa annuale, riconferma la qualifica di socio, adesione che pertanto non necessita di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.

Il Consiglio può deliberare l'ammissione o la permanenza a socio a soggetti meritevoli che si trovino in condizione di non poter versare la quota.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; l'aspirante associato, entro i successivi 30 giorni, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo, salvo quanto sopra espresso.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio Direttivo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La qualità di socio e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, dall'atto dell'iscrizione nel libro soci, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. **Il socio può richiedere la visione degli atti inviando una mail all'indirizzo associazione@paolobabini.it. I documenti potranno essere visionati all'interno della sede dell'associazione.**
- Il socio minore di età acquisirà il diritto di votare in assemblea solo al compimento del 18° anno di età. Analogamente, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 9

Assicurazione dei Volontari

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

L'Associazione può eventualmente prevedere un organo di controllo o un revisore legale dei conti qualora si realizzino le condizioni e nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite previste dall'art 30 e 31 del CTS.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito ad esclusione, eventualmente dell'organo di controllo, se nominati. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÉ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ONLUS - VIA PISTOCCHE 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.61732 - 23905 - COD. FIS. 92016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

Art. 11
L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato potrà presentare una sola delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione all'indirizzo indicato dal socio al momento dell'iscrizione o in momento successivo; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni;
- elegge eventualmente l'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre

quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima e seconda convocazione. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Parroco protempore in cui ha sede l'Associazione o un suo delegato è permanentemente invitato alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÉ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ONLUS - VIA PITAGORA 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.61732 - 23905 - 030.93016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

dei soci;

- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'associazione;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÈ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ONLUS - VIA PIETROCCA, 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.61732 - 23905 - 0543.93016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

Art. 14
Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15
Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art.16
Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.



CE' UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SE
E C'E' LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ONLUS - VIA RETTORELLI, 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.51732 - 23905 - COD. FIS. 92016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.17

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite nell'articolo 11.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.15

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÈ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ONLUS - VIA RISTOCCHI, 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543.61732 - 23901 - COD. FISC. 93016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT

Art.16

Norma transitoria

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

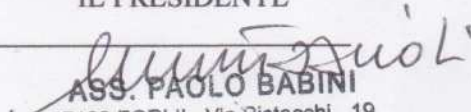
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione Paolo Babini Odv di Forlì.

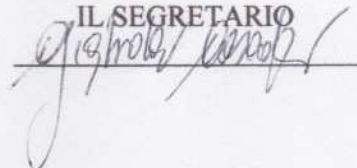
Forlì 30/05/2019

IL PRESIDENTE


ASS. PAOLO BABINI

47122 FORLÌ - Via Pistocchi, 19
Iscr. Albo Reg. Vol. n°370
Tel. 0543 / 61732 - 23905
C.F. : 92016180405

IL SEGRETARIO



ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 24 GIU. 2019

N. 1451

L'ADDETTO AL SERVIZIO



C'È UNA BELLEZZA CHE PARLA DA SÉ
E C'È LA MUTA BELLEZZA DELLE COSE IMPERFETTE.

ASSOCIAZIONE PAOLO BABINI ODV - VIA PISTOCCHI, 19 - 47122 FORLÌ
TEL. 0543/61732 - 23905 - COD. FIS. 92016180405 - MAIL: ASSOCIAZIONE@PAOLOBABINI.IT